

Ordinanza concernente l'area abitabile netta e la relativa ripartizione in vani come pure la dotazione della cucina e dei servizi igienici

del 12 maggio 1989 (Stato 1° gennaio 2013)

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca*¹,
visto l'articolo 48 dell'ordinanza del 30 novembre 1981² relativa alla legge federale
che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà,
ordina:

Art. 1 Esigenze minime relative all'area abitabile netta e alla sua ripartizione in vani

Le esigenze minime relative all'area abitabile netta, al numero e alla dimensione dei
vani sono le seguenti:

Numero di persone della comunità domestica (tasso d'occupazione normale, PCD)	Ripartizione minima dell'area abitabile						Totale minimo di area abitabile netta
	Spazio individuale m ²	Spazio comunitario m ²	Cucina m ²	Servizi igienici m ²	Ripostiglio all'interno dell'ap- partamento m ²	Area residuale** m ²	
1*	Totale 26		5	4		5	40
2*	14	18	5	4		9	50
3	24	19	5,5	4		7,5	60
4	30	20	5,5	4		10,5	70
5	36	21	6,0	5,5		11,5	80
6	42	22	6,0	5,5		14,5	90
7	48	23	6,5	5,5	2	15	100

RU 1989 1202

¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione
dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1),
con effetto dal 1° gen. 2013.

² RS 843.1

Numero di persone della comunità domestica (tasso d'occupazione normale, PCD)	Ripartizione minima dell'area abitabile						Totale minimo di area abitabile netta m ²
	Spazio individuale m ²	Spazio comunitario m ²	Cucina m ²	Servizi igienici m ²	Ripostiglio all'interno dell'appartamento m ²	Area residuale** m ²	
1*	Totale 26		5	4		5	40
8	54	24	6,5	5,5	2	18	110

* Per le piccole abitazioni vale inoltre il fascicolo n. 23d «Abitazioni per anziani: dati fondamentali, esigenze minime e raccomandazioni»/1981 emanato dalla Commissione federale per la ricerca sull'alloggio (CRA).

** L'area residuale si compone della somma delle aree di circolazione e delle rimanenti superfici ove queste eccedano le esigenze minime.

Art. 2 Minimo di area abitabile netta

¹ L'area abitabile netta di un locale individuale per una persona non deve essere inferiore ai 10 m². Sono autorizzati locali più piccoli ove questi possano venire abbinati con altri vani.

² L'area abitabile netta del primo locale individuale per due persone non deve essere inferiore ai 14 m².

³ L'area abitabile netta degli altri locali individuali per due persone non deve essere inferiore ai 12 m².

Art. 3 Dotazione minima della cucina

¹ La cucina deve poter essere dotata del seguente numero di elementi di 55 cm di larghezza e 60 cm di profondità:

	Numero di persone della comunità domestica (PCD)			
	1 e 2	3 e 4	5 e 6	7 e 8
Numero di elementi	4½	5½	6½	7½

² Lo spazio libero davanti agli elementi installati deve misurare almeno 140 cm di larghezza nelle abitazioni per 1 e 2 PCD e 120 cm in quelle per 3 a 8 PCD.

Art. 4 Dotazione minima dei servizi igienici

I servizi igienici devono comprendere i vani e l'attrezzatura seguenti:

- per 1 e 2 PCD: *un locale doccia accessibile con sedia a rotelle, con una doccia a livello del pavimento, un lavabo e un WC ove questo non sia previsto in un locale separato;*
- per 3 e 4 PCD: *una stanza da bagno con una vasca di almeno 160 cm di lunghezza, un lavabo e un WC ove questo non sia previsto in un locale separato;*
- per 5 a 8 PCD: *una stanza da bagno con una vasca di almeno 160 cm di lunghezza, un lavabo, un'altra installazione sanitaria o la relativa possibilità di allacciamento (p. es., un secondo lavabo, WC, bidè, lavatrice). Un locale con WC e lavandino.*

Art. 5 Disposizioni finali

¹ L'ordinanza del 17 dicembre 1986³ concernente l'area abitabile netta e la relativa ripartizione in vani come pure la dotazione della cucina e dei servizi igienici è abrogata.

² La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1989.

³ [RU 1987 372]

